

N. 135/2025 P.U.CCI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE
V SEZIONE CIVILE – CONCORDSUALE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Novella Legnaioli	Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo	Giudice
dott. Cristian Soscia	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di CONCORDATO PREVENTIVO

Premesso che

Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII il 9.4.2025 la società

in persona dei legali rappresentanti e

con sede legale a

_____ ha proposto domanda di accesso a uno strumento di risoluzione della crisi, riservandosi di presentare una proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 CCII, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 commi primo e secondo, CCII nel termine fissato dal Tribunale.

Con decreto del 22.4.2025 il tribunale ha concesso termine di 60 giorni con decorrenza dall'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45, comma 2, CCII, nominando quale commissario giudiziale il dott.





-

-











(100%), ma, in deroga all'art. 109 co. 5 CCII, la soddisfazione avverrà all'interno del piano rateale di seguito descritto e, quindi, oltre 180 gg. dal provvedimento di omologa del concordato preventivo e, pertanto, SONO VOTANTI.

- v. Classe 4 bis, composta, al momento, dal solo () che si è surrogato alla BCC di Pontassieve, ex art. 1203 e.c. c art. 2 co. 4 D.M. 20 giugno 2005, per complessivi € 458.987,46#. Tutte le volte che sarà escussa la garanzia del Fondo Pubblico di garanzia [], anche da parte degli altri istituti di credito garantiti, il relativo credito surrogato sarà parzialmente accolto in questa classe nei limiti dell'importo massimo di € 277.104,00# (duecento settantasette centoquattromila/00), corrispondente al completo assorbimento del valore di liquidazione. La restante parte del credito degraderà nella Classe 8, appositamente destinata ad accogliere la parte degradata dei creditori bancari per finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia [], la cui garanzia sia stata escussa [per la parte degradata al netto del valore di liquidazione] e gli stessi creditori bancari per finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia [], la cui garanzia non sia stata escussa; il trattamento di questa Classe [Classe 8] è uniformato alle altre Classi di creditori chirografari.

I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO VOTANTI».

Secondo la prospettazione della società, la Classe 4-bis esaurisce il valore di liquidazione; dalla classe V in poi i creditori sono soddisfatti con il valore eccedente quello di liquidazione, distribuito secondo la *relative priority rule* (RPR), in una percentuale, nelle previsioni della ricorrente, pari all'11% sia per i privilegiati degradati a chirografo che per i chirografari *ab origine*.

- vi. «Classe 5, composta dai creditori per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 Codice civile - INPS – per € 154.494. I creditori inseriti in questa classe saranno soddisfatti nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 88 CCII [così come modificato dall'art. 21 DLgs. 13 settembre 2024 n. 136]. Nell'odierno viene, pertanto, prevista la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale [cfr. art. 88 co. 1 CCII], e, comunque, nella percentuale dell'11% (undici per cento) e, quindi, per l'importo di € 16.994,00 (sedicimilanovecentonovantaquattro/00). Detti creditori sono VOTANTI, salvo l'applicazione del *cram down* fiscale ex art. 88 CCII;

☐

☐











[illegible]

Con riferimento alle fonti di copertura del piano, la Società, nella proposta di concordato preventivo, ha rappresentato le entrate poste a copertura del fabbisogno concordatario distinguendo – come verrà meglio discusso nel prosieguo – tra:

- liquidità derivante dalla liquidazione dell'attivo; e
- risorse generate dalla continuità aziendale in forma diretta».

Il piano finanziario, nella sua versione definitiva, risulta essere il seguente:

OPERAZIONE	TOTALE	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031
ENTRATE	CAPITALE	1	2	3	4	5	residuo
Banche attive	€ 111.678,00						
INDISPONIBILE	€ 111.678,00	€ 111.678,00	€ 62.697,56	€ 251.638,14	€ 275.332,40	€ 152.487,21	€ 61.768,23
Azienda e impianto Industriale ing. Mattelini	€ 119.930,00						€ 119.930,00
beni strumentali perizia bruschi	€ 18.640,00						€ 18.640,00
immobilizzazioni finanziarie	€ 300,00						€ 300,00
Rimanenze di magazzino complessive	€ 237.714,50						€ 237.714,50
Crediti verso clienti	€ 986.770,80	€ 260.000,00				€ 50.000,00	€ 676.770,80
immobili personali soci	€ 426.400,00		€ 213.200,00	€ 213.200,00			
attività personali soci	€ 59.580,00		€ 59.580,00				
Finanza esterna netta	€ 636.061,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 156.061,00	
TOTALE ENTRATE	€ 2.597.074,30	€ 491.678,00	€ 455.477,56	€ 584.838,14	€ 395.332,40	€ 358.548,21	€ 1.115.123,53
OPERAZIONE	TOTALE	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031
USCITE	CAPITALE	1	2	3	4	5	residuo
Spese prededucibili	€ 370.189,44	€ 340.189,44		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Classe 1 Dipendenti che proseguono il rapporto	€ 1.008.792,30	€ 17.703,00					€ 991.089,30
Classe 2 Dipendenti cessati	€ 71.088,00	€ 71.088,00					
Classe 3 Professionisti e rappresentanti	€ 138.077,62		€ 138.077,62				
Classe 4 Artigiani	€ 65.781,80		€ 65.781,80				
Fondo Interessi privilegi e sopravv.	€ 30.000,00						€ 30.000,00
F.do rischi Banche garanzia	€ 277.104,14			€ 277.104,14			
Classe 5 INPS INAIL	€ 22.401,60			€ 22.401,60			
Classe 6 Agenzia entrate e riscossione	€ 161.111,09				€ 161.111,09		
Classe 7 Enti locali	€ 39,10				€ 39,10		
Classe 8 Banche garanzia	€ 126.357,15				€ 25.271,43	€ 101.085,72	
Classe 9 Fornitori non minori	€ 100.945,18				€ 21.889,04	€ 87.956,14	
Classe 10 Fornitori minori	€ 16.765,84				€ 3.353,17	€ 13.412,67	
Classe 11 Banche con garanzia concessa da terzi	€ 193.712,04				€ 20.742,41	€ 82.969,63	
Classe 12 Altri creditori	€ 1.694,78				€ 338,96	€ 1.355,82	
Fondo sopravvivenze, TFR e varie	€ 94.034,23						€ 94.034,23
TOTALE USCITE	€ 2.597.074,30	€ 428.980,44	€ 203.839,42	€ 309.505,75	€ 242.845,19	€ 296.779,98	€ 1.115.123,53
DIFFERENZA ENTRATE USCITE		€ 62.697,56	€ 251.638,14	€ 275.332,40	€ 152.487,21	€ 61.768,23	

È stato allegato un piano industriale «di un "utile finanziario" (rectius, di un flusso economico approssimabile, vista la mancata considerazione di costi non monetari quali gli ammortamenti, ai flussi di cassa generabili durante il quinquennio 2026-2030 lungo il quale si articola il Piano) quantificato in € 1.053.689, al quale vanno poi sottratti compensi amministratori per € 192.000. All'importo di € 861.689 [1.053.689 – 192.000] così risultante è stato infine sottratto, in via prudenziale, un fondo rischi (i.e., una sorta di "cuscinetto di liquidità") pari al 26,18% dello stesso, ossia pari ad € 225.628 [861.689 * 26,18%], arrivando così alla cifra finale di € 636.061 [861.689 – 225.628]» (cfr. pag. 43 relazione ex art. 107, comma 3 CCII).

Il commissario ha segnalato che «il Piano industriale si articola lungo un orizzonte di tempo quadriennale (2026-2029); mentre il Piano finanziario di cui all'allegato n. 2 delle integrazioni del 9 ottobre 2025 si articola, invece, su cinque anni (2026-2030). Emerge, dunque, una discrasia temporale tra Piano industriale e





L'udienza per la verifica delle condizioni di omologazione del concordato, stabilita con decreto emesso ai sensi dell'art. 48 CCII, si è svolta in data 20.5.2026.

Il decreto ex art. 48 CCII è stato notificato ai creditori dissenzienti e al commissario, e nel termine di dieci giorni previsto nel comma secondo del menzionato articolo è pervenuta opposizione tempestiva dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il commissario ha dato atto di aver ricevuto in data 13.5.2026 un parere negativo dell'INAIL sulla proposta di trattamento dei crediti contributivi.

2) L'esito della votazione – art. 112, comma 1, lett. b), CCII

Il Tribunale ha stabilito per l'espressione di voto da parte dei creditori la data iniziale del 25.2.2026 e la data finale del 25.3.2026.

Sono state ammesse al voto tutte le tredici classi dei creditori.

Con riferimento ai creditori legittimati al voto, nella relazione ex art. 110 CCII il commissario ha dato atto che, successivamente al deposito della relazione ex art. 107, comma 6 CCII, è pervenuta osservazione di un creditore, il quale avrebbe evidenziato che nell'ambito della Classe 1 – Dipendenti la voce retributiva denominata "elemento perequativo", considerata tra le componenti non votanti, avrebbe dovuto concorrere alla quota votante del credito.

In via prudenziale il commissario ha esposto due scenari, il secondo dei quali gli importi riferibili all'elemento perequativo sono imputati alla quota votante; va osservato che in entrambi gli scenari non muta l'esito delle votazioni.

Dalle risultanze delle operazioni di voto emerge che il concordato è stato approvato in cinque classi su tredici complessive (nel decreto ex art. 48 CCII per mero errore materiale era stato dato atto del voto favorevole di quattro classi), e precisamente nelle classi: Classe 1 - Dipendenti in essere; Classe 3 - Professionisti; Classe 4 - Artigiani; Classe 9 - Fornitori non minori chirografari; Classe 12 - Altri creditori chirografari.

Il medesimo esito permane fermo anche nello scenario alternativo riferito alla sola Classe 1.

Di seguito la tabella riepilogativa dell'esito delle operazioni in entrambi gli scenari:

Riepilogo esito votazioni per classi



[illegible]







Va ricordato che già nelle relazioni ex art. 105 e 107 CCII il commissario aveva rilevato uno scostamento previsionale con riguardo alla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, rilevando come il soddisfacimento effettivamente conseguibile da detti creditori si sarebbe attestato intorno all'8,9%, e non all'11% come previsto dalla società.

In sede di parere il commissario, alla luce dell'andamento societario nel primo trimestre 2026, della riscossione dei crediti e dei dati di bilancio, ha confermato tale scostamento, la cui ampiezza è aumentata rispetto alla percentuale prospettata dalla ricorrente.

In particolare, il commissario ha rilevato:

- I. che, quanto al fatturato, la proiezione su base annua dei ricavi rilevati al 31.3.2026 conduce a un valore di circa € 2.684.031, a fronte di € 3.066.000,00 previsti dal piano;
- II. che, quanto alla redditività, il margine EBITDA è pari a 3,99%, inferiore rispetto a quello del piano per l'anno 2026, pari a € 9,44%;
- III. che, sotto il profilo dei costi industriali, la loro incidenza risulta più elevata rispetto alle previsioni di piano.

Il commissario ha tuttavia osservato *«che il margine EBITDA del 3,99% rilevato nel primo trimestre 2026 risulta sostanzialmente in linea con quello emergente dallo scenario di stress test elaborato dallo scrivente nell'ambito delle verifiche condotte in sede di redazione della relazione ex art. 105, comma 1, C.C.I.I., i cui risultati sono stati poi esposti anche nell'ultima delle relazioni depositate prima dell'inizio delle votazioni (cfr. relazione ex art. 107, comma 6, C.C.I.I., § 7.2.3). In tale sede, il Commissario Giudiziale aveva condotto un apposito stress test articolato su due scenari — worst case e best case — al fine di verificare la tenuta del piano in ipotesi di mancata integrale realizzazione delle previsioni della Debitrice. Ebbene, nel best case scenario — che incorpora assunzioni più prudentziali rispetto al piano industriale della Società — il margine EBITDA atteso per il 2026 risultava stimato in circa il 3,52%, un valore assai prossimo al 3,99% effettivamente desumibile dalla situazione contabile al 31 marzo 2026 consegnata al sottoscritto. Ne consegue che, per quanto lo scostamento rispetto al piano della Debitrice sia reale e significativo, l'andamento del primo trimestre 2026 non appare inatteso rispetto al quadro già delinato dallo scrivente nelle proprie precedenti elaborazioni; esso si colloca, anzi, entro i margini di quello scenario prudentziale ritenuto non incompatibile con la prosecuzione dell'attività d'impresa.*







Quanto ai profili di responsabilità dei soci, va osservato che la proposta prevede la messa a disposizione dei creditori dell'intero loro patrimonio, sia immobiliare (sul quale è stato apposto vincolo di destinazione) che mobiliare; dunque, di fatto, la procedura ha acquisito il retratto di un'eventuale azione di responsabilità.

In definitiva, i motivi di opposizione non sono fondati.

Dovrà, piuttosto, porsi attenzione, in fase esecutiva, alle questioni sollevate dal commissario nel parere in ordine alla maturazione dell'IVA endoprocedurale, alla bontà dei crediti commerciali e alle passività correnti.

Il commissario ha infatti rilevato:

- che nel periodo successivo al deposito della domanda è maturata IVA per € 103.894,98 ancora non corrisposta;
- che alcuni crediti commerciali, e in particolare quello verso _____, presentano pregresse dinamiche di insoluto, ed è quindi a rischio la loro riscuotibilità;
- che risultano passività correnti verso fornitori essenziali per la continuità, come quelle verso _____ per energia elettrica.

Come riferito dal commissario, tali criticità al momento non determinano una valutazione negativa della proposta, ne consentono di affermare la manifesta inidoneità del piano, ma costituiscono elementi di attenzione che incidono sulla lettura della situazione finanziaria corrente.

È dovere della società valutare con attenzione e serietà, anche a seguito l'omologazione, tali situazioni, ponendo fine, entro brevissimo termine, alle inadempienze contrattuali e chiarendo la posizione dei clienti morosi.

La persistenza di inadempimenti riguardanti fornitori essenziali per la continuità potrà infatti essere circostanza fondante la risoluzione del concordato.

Del pari la società dovrà prestare attenzione massima al pagamento delle imposte e dei contributi correnti.

Se infatti, come detto, il mancato pagamento pregresso, e cioè l'illegittimo autofinanziamento non è ostativo al *cram down*, non rilevando ai fini dell'omologazione la meritevolezza del debitore, tale situazione non può protarsi successivamente all'omologa; la circostanza (e cioè il sistematico







